

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 9/2019 del 27/06/2019

Fatturazione elettronica – Ultime modifiche

A seguito di recenti circolari sono state apportate talune variazioni alla normativa in materia di fatturazione elettronica.

Riepiloghiamo, qui di seguito, i principali chiarimenti.

DATA DI EMISSIONE, INVIO E CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTONICA

Sono state apportate modifiche in materia di data di emissione, invio e contenuto della fattura elettronica. In particolare:

A decorrere dal 01/07/2019, la fattura potrà essere emessa e inviata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che la data di effettuazione corrisponde alla data di incasso del corrispettivo, nel caso di prestazioni di servizi, o alla data di consegna o spedizione, nel caso di cessione di beni, o alla data di incasso di eventuali acconti se antecedenti alla consegna o spedizione.

Non sarà, quindi, più obbligatorio inviare la fattura allo SDI entro le ore 24.00 della data indicata in fattura.

In base agli ultimi chiarimenti, benché sia stato modificato l'art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto obbligatorio della fattura (che ora prevede, oltre alla data di emissione, anche l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione nel caso in cui questa non corrisponda alla data di emissione), non sarà obbligatorio indicare, nella fattura, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione.

In sintesi:

- la fattura potrà essere emessa ed inviata allo SDI entro il decimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, e nella fattura dovrà essere indicata la data di effettuazione dell'operazione (*esempio*: una fattura per operazione effettuata il 28 settembre dovrà riportare la data del 28 settembre e potrà essere inviata telematicamente entro l'8 ottobre)

Per quanto riguarda la fatturazione differita (quindi nei casi di consegne o spedizioni documentate da DDT o documento equipollente), è stato

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteili@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

chiarito che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo indicando la data dell'ultima operazione del mese.

(esempio: in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto in data 2, 10 e 28 settembre, con consegne documentate da DDT, potrà essere emessa un'unica fattura datata 28 settembre e potrà essere inviata telematicamente entro il 15 ottobre)

Registrazione delle fatture emesse

Indipendentemente dalla data di invio delle fatture, queste devono essere registrate con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

DETRAZIONE IVA SU FATTURE DI ACQUISTO

È confermato che entro il giorno 16 di ciascun mese *“può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

In sintesi:

- qualora la fattura elettronica di acquisto relativa ad una operazione effettuata nel mese, sia ricevuta (quindi prelevata da SDI) e registrata entro il giorno 15 del mese successivo, la relativa Iva potrà essere portata in detrazione nella liquidazione periodica del mese di effettuazione dell'operazione;
- nel caso in cui, invece, la fattura elettronica sia ricevuta dopo il 31 dicembre, questa potrà essere portata in detrazione nel mese di ricevimento e registrazione.

AUTOFATTURE

È confermato che:

- per quanto riguarda le autofatture 'omaggio', le autofatture per 'autoconsumo' e le autofatture 'denuncia' (cioè le autofatture per regolarizzare quelle operazioni per le quali non si è ricevuta la fattura dal proprio fornitore o si è ricevuta fattura irregolare), queste devono essere emesse ed inviate allo SDI, con le medesime modalità previste per le fatture elettroniche ordinarie.

riservato alle aziende clienti

- per quanto riguarda le operazioni in Reverse-charge, è sufficiente l'integrazione della fattura ricevuta con aliquota e imposta dovuta e conseguente registrazione nei registri Iva, senza alcun obbligo di emettere autofattura né di trasmetterla allo SDI.
La CM. 13/2018 ha chiarito, inoltre, che è facoltà del contribuente predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura ricevuta, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa, senza obbligo, anche in questo caso, di trasmissione allo SDI.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)